



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **MILANO**

SEZIONE **12**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>BIANCOSPINO</b>	<b>DANILO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SALVO</b>	<b>MICHELE</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BARBATA</b>	<b>AGOSTINO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1816/2016  
depositato il 03/03/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032L03829/2015 IVA-ALTRO 2011  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**  
NEW PHOTOPROFIT S.R.L.  
VIA VENINI N 45/A 20127 MILANO MI

**difeso da:**  
DOMINICI DR.FABRIZIO  
VIA MARECCHIESE 314/D 47922 RIMINI RN

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 1816/2016

UDIENZA DEL

27/06/2016 ore 15:00

N°

7006

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14-09-2016  
Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 03/03/2016 la società New Photoprofit rappresentata e difesa dal dr. Fabrizio Dominici e avv. Francesco Maria Crociani impugnava l'avviso di accertamento n° T9D032L03829/2015 emesso dalla DP di Milano per Iva anno d'imposta 2011.

Con l'avviso de quo, a seguito di controlli svolti dalla DP di Firenze nei confronti della società Erregi Tel srl, periodo d'imposta 2011, esercente attività di commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici.

Rilevato che quest'ultima presentava le caratteristiche tipiche di "società filtro", e tra i clienti, vi era la ricorrente contestava fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per € 605.953,98, disconoscendo l'Iva indebitamente detratta pari al 20% per € 121.980,80.

La ricorrente contesta l'accertamento per i motivi che si riportano in via sintetica:

- 1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12 c.7 L.212/2000, mancanza di contraddittorio con lesione del diritto di difesa.
- 2-3) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione delle norme sulla sottoscrizione art. 42 DPR 600/73.
- 4) Difetto di motivazione sulle contestazioni e prove fornite dall'ufficio.
- 5) Illegittimità delle sanzioni irrogate.

Conclude per l'annullamento dell'avviso impugnato.

La DP ritualmente costituitasi ha dedotto per il rigetto del ricorso.

All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.

Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso, produce sentenza emessa dalla CTP di Firenze nei confronti della Erregi Tel srl, favorevole a quest'ultima, conclude per l'accoglimento del ricorso.

Il rappresentante della DP si riporta al ricorso insiste per la conferma dell'accertamento, precisa che la sentenza emessa nei confronti della Erregi Tel srl non è passata in giudicato.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

*Il Collegio esaminati gli atti osserva quanto segue.*

*Non risultano fondate le censure 2 e 3 in merito alla illegittima sottoscrizione.*

*Secondo consolidata giurisprudenza della suprema Corte (cfr da ultimo, in motivazione cass. 17044/13) condiviso dal Collegio, è sufficiente, a norma dell'art. 42 DPR 600/73, in assenza di specifica normativa, l'esistenza in fatto della delega di colui che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, anche a carattere generale, e non necessita la sua menzione nell'atto medesimo.*

*Nel caso di specie la DP, di fronte alle contestazioni della ricorrente, ha prodotto in giudizio copia di delega, efficace alla data di formazione dell'avviso, attribuita al funzionario che l'ha sottoscritta.*

*In ogni caso, ai sensi del citato art. 42 è sufficiente la sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario della (III area c.c.n.l. Agenzia delle Entrate) di cui non è richiesta la qualifica di dirigente.*

*Con riguardo alle fatture ricevute dalla società Erre Gi Tel srl, non vi è prova certa che le citate fatture siano relative ad operazioni inesistenti, non vi è prova che la ricorrente sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una attività fraudolenta.*

*La ricorrente oltre al controllo della documentazione fiscale si è attivata prima dell'inizio del rapporto commerciale all'esistenza della stessa, risultava regolare partita Iva, iscrizione alla C.C.I.A.A., dalla di data costituzione 14/11/2000, come oggetto sociale risulta import – export commercializzazione all'ingrosso di qualunque articolo concernete le telefonia cellulare elettrodomestici, elementi questi che rilevano la diligenza e buona fede dalla ricorrente.*

*A tali riscontri si è aggiunto altro elemento, sentenza favorevole emessa dalla CTP di Firenze nei confronti del fornitore Erre Gi Tel srl, per la stessa annualità in esame.*

*Alla luce di quanto sopra accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.*



Visto l'art. 15 DLgs 546/92, alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori in favore della ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori.

Milano, lì 27/06/2016

Il Giudice estensore  
(dott. Michele Salvo)



Il Presidente  
(dott. Danilo Biancospino)

